

## **Sintesi nuove procedure FSBA con decorrenza 01/07/2025**

Con la presente, Vi comunichiamo che il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (FSBA), in data 09/06/2025 ha pubblicato sul proprio sito, all'indirizzo [www.fondofsba.it](http://www.fondofsba.it), le nuove procedure per l'accesso, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, all'Assegno di Integrazione Salariale (AIS), con causali ordinarie e straordinarie, e all'ACIGS, a decorrere dalle domande protocollate dal 01/07/2025.

L'accesso a tali strumenti è consentita alle aziende iscritte all'Albo delle imprese artigiane, con le caratteristiche previste dalla Legge 443/1985, e che siano inquadrare dall'INPS con uno dei C.S.C. (Codici Statistici Contributivi) appartenenti al settore 4 (Artigianato) e con il codice di autorizzazione 7B. Sono altresì destinatari i sistemi organizzativi, gli enti e le società promossi, costituiti o partecipati dalle organizzazioni istitutive di FSBA e che hanno sottoscritto l'Accordo Interconfederale del 10/12/2015.

L'accesso all'AIS con causali ordinarie è possibile per tutte le aziende con le caratteristiche indicate, a prescindere dal numero dei dipendenti, mentre l'AIS con causali straordinarie è destinato alle imprese che abbiano in media sino a 15 dipendenti e, l'ACIGS, alle imprese con più di 15 dipendenti.

Le condizioni per l'accesso, comuni a tutti gli strumenti, sono le seguenti:

- regolarità contributiva nei 5 anni precedenti l'inizio della riduzione/sospensione dell'attività lavorativa (competenza indicata nella domanda) oppure dalla data di inizio dell'attività aziendale con dipendenti, se successiva, con un minimo di un mese di contribuzione, da considerare anche in caso di trasferimento, trasformazione o fusione societaria;
- sottoscrizione dell'Accordo sindacale;
- anzianità aziendale del dipendente di almeno 30 giorni effettivi di impiego.

Per l'accesso all'integrazione salariale, perciò, sarà ancora necessaria un'anzianità contributiva regolarmente versata da gennaio 2019 solo per le domande protocollate sino al 30/06/2025, come precisato nelle Procedure valide sino a quella data.

Per approfondimenti relativi alla misura delle aliquote contributive, alle modalità di regolarizzazione della contribuzione, al calcolo dell'integrazione salariale e della media occupazionale, si potranno consultare le Procedure generali FSBA, al seguente link:

[https://www.fondofsba.it/wp-content/uploads/2025/07/1\\_PROCEDURE\\_GENERALI\\_FSBA\\_01\\_07\\_2025.pdf](https://www.fondofsba.it/wp-content/uploads/2025/07/1_PROCEDURE_GENERALI_FSBA_01_07_2025.pdf)

Il Fondo, per le domande protocollate a partire dal 01/07/2025, con riferimento alle imprese con una media occupazionale sino a 15 dipendenti, ha previsto, rispetto al passato, per

l'accesso all'AIS, procedure distinte a seconda che si tratti di causali ordinarie o straordinarie, estendendo a queste ultime la procedura prevista per l'ACIGS.

Le procedure definite per l'accesso all'AIS con causali ordinarie, per le domande protocollate a partire dal 01/07/2025, prevedono le seguenti novità:

- la comunicazione preventiva alle rappresentanze territoriali dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, in cui si esprime la volontà di ricorrere all'AIS, deve essere allegata, in formato PDF, in fase di protocollazione della domanda;
- a differenza delle altre causali, per le quali è previsto che le domande vengano presentate e protocollate preventivamente rispetto al periodo di trattamento richiesto, a pena di esclusione, per gli "Eventi climatici rilevanti" e per gli "Eventi oggettivamente non prevedibili" (tipologia da scegliere in un menù proposto dal sistema) si prevede che la protocollazione debba avvenire entro la fine del mese successivo al verificarsi dell'evento;
- la domanda e, pertanto, l'accordo sindacale possono avere da una a tre mensilità di competenza;
- in fase di presentazione delle domande, il sistema richiede una serie di ulteriori informazioni, ossia la "Sub causale" (da scegliere in un menù proposto dal sistema in base alla causale primaria scelta) e una relazione descrittiva in base alla sub causale scelta. Tali informazioni vengono elaborate dall'Intelligenza Artificiale, al fine di evidenziare, con alert specifici, eventuali domande con possibili anomalie;
- nella verifica delle domande, gli Enti Bilaterali Regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, considereranno l'accordo formalmente valido se riporterà, oltre le firme, l'indicazione obbligatoria e leggibile del nome, cognome, ruolo e sigla di appartenenza dei firmatari, a pena di rifiuto della domanda;
- per gli eventi climatici, alla domanda si dovrà allegare, oltre all'Accordo sindacale, la dichiarazione dell'Autorità competente attestante l'evento per situazioni climatiche e una breve descrizione della problematica insorta;
- L'EBR può richiedere la revisione nei seguenti casi, anche cumulabili tra loro:
  - a.) Revisione documentale: il sistema invia una PEC con cui si richiede il caricamento, nella domanda protocollata, della relazione o dati di bilancio e/o del documento del legale rappresentante e/o la comunicazione preventiva dell'azienda, entro 15 giorni dalla stessa, pena il rifiuto della domanda;
  - b.) Revisione in caso di eventi climatici: il sistema invia una pec con cui si chiede di fornire eventuale ulteriore documentazione;
  - c.) Revisione in caso di alert generato dall'Intelligenza Artificiale: il sistema invia una pec con cui il Fondo comunica che la domanda sarà oggetto di ulteriori approfondimenti, riservandosi di chiedere documentazione integrativa. Le domande vengono temporaneamente escluse dall'erogazione sino al completamento della procedura, che culmina nella accettazione o rifiuto della domanda;
- la rendicontazione delle assenze deve avvenire entro la fine del mese successivo all'evento, tramite caricamento del flusso Uniemens nel formato XML per ciascuna mensilità di competenza inclusa nel periodo di sospensione. Il sistema estrapola dal file i dati necessari (percentuale part time, retribuzione teorica **dell'intero mese** e ore di assenza nelle giornate interessate). Il Fondo si riserva acquisire le informazioni inerenti alle presenze nei LUL nella fase di controllo a campione successiva alla rendicontazione delle assenze;

- la validazione automatica delle assenze inserite, per le posizioni verificate e abilitate dall'EBR, avviene il giorno 2 del mese successivo alla rendicontazione;
- se entro il terzo mese successivo a quello di competenza non si caricano i file richiesti al fine della rendicontazione delle assenze, l'integrazione salariale non viene erogata;
- la predisposizione degli ordini di pagamento avviene tra il giorno 3 e 4 del mese successivo alla rendicontazione;
- l'erogazione delle prestazioni avviene entro il giorno 5 di ogni mese (con riferimento alla competenza del mese precedente).

Per una lettura completa delle procedure, si potrà accedere al seguente link:

[https://www.fondofsba.it/wp-content/uploads/2025/07/2\\_PROCEDURE\\_AIS\\_CAUSALI\\_ORDINARIE\\_01\\_07\\_2025.pdf](https://www.fondofsba.it/wp-content/uploads/2025/07/2_PROCEDURE_AIS_CAUSALI_ORDINARIE_01_07_2025.pdf)

Come già anticipato, il Fondo ha esteso la procedura prevista per l'ACIGS all' AIS con causali straordinarie, per cui si indicheranno di seguito le novità nelle procedure dell'ACIGS a decorrere dal 01/07/2025, comuni anche all' AIS con causali ordinarie, ed eventuali particolarità di ciascuno strumento:

- la comunicazione preventiva alle rappresentanze territoriali dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, in cui si esprime la volontà di ricorrere all' AIS, deve essere allegata, in formato PDF, in fase di protocollazione della domanda;
- si richiede di prestare una particolare attenzione alle motivazioni che hanno richiesto la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa, specificando, per tutte le causali ("riorganizzazione", "crisi aziendale" e "contratto di solidarietà"), l'andamento dell'organico dell'anno precedente (ridimensionamento o stabilità) e illustrando il piano di riorganizzazione finalizzato alla continuazione dell'attività aziendale (e alla salvaguardia occupazionale, sia per la causale "crisi aziendale", per la quale si aggiunge anche l'indicazione dei dati negativi di bilancio e del fatturato, e sia per la causale "contratto di solidarietà") di cui il Fondo si riserva di verificarne l'attuazione. Pertanto, non possono considerarsi cause giustificative il termine del lavoro stagionale e, per l'ACIGS, in aggiunta, il mero esaurimento delle settimane di AIS. Nel caso di rinnovata domanda, è necessario dare conto del mancato raggiungimento degli obiettivi che erano stati individuati dalla domanda precedente, se proposta in continuità per la stessa motivazione;
- l'accordo sindacale viene ritenuto formalmente valido se riporta, oltre le firme, l'indicazione obbligatoria e leggibile del nome, cognome, ruolo e sigla di appartenenza dei firmatari, a pena di rifiuto della domanda;
- la durata minima dell' AIS con causali straordinarie ("riorganizzazione", "crisi aziendale" e "contratto di solidarietà") è di 2 mesi di competenza, con inizio il primo giorno del primo mese e come fine l'ultimo giorno dell'ultimo mese. Per l'ACIGS, invece, la durata minima è di 3 mesi;
- in fase di predisposizione della domanda, prima della sottoscrizione dell'accordo sindacale, con riferimento all'inserimento del programma di intervento che l'impresa intende attuare, si precisa che la durata dell'intervento deve essere coerente con tale programma;
- in fase di completamento della domanda, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo sindacale, con riferimento all'inserimento del numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, l'aumento dei dipendenti a ridosso

della domanda potrebbe giustificare la richiesta all'impresa, da parte del Fondo, di ulteriori motivazioni;

- in fase di analisi della domanda da parte di FSBA, per il tramite di un Comitato Tecnico di Valutazione, in assenza della documentazione necessaria, trascorsi 30 giorni di calendario dalla data di revisione della domanda, quest'ultima si considera decaduta;
- per le sole domande accolte, la rendicontazione delle assenze deve avvenire tramite caricamento del flusso Uniemens nel formato XML per ciascuna mensilità di competenza inclusa nel periodo di sospensione. Il sistema estrapola dal file i dati necessari (percentuale part time, retribuzione teorica **dell'intero mese** e ore di assenza nelle giornate interessate). Il Fondo si riserva acquisire le informazioni inerenti alle presenze nei LUL nella fase di controllo a campione successiva alla rendicontazione delle assenze;
- le prestazioni vengono erogate con cadenza mensile, sulla base delle assenze rendicontate entro la fine del mese successivo a quello di riferimento e, in caso di ritardo nella rendicontazione delle assenze, l'erogazione avverrà il mese successivo;
- se entro il terzo mese successivo a quello di competenza non si caricano i file richiesti al fine della rendicontazione delle assenze, l'integrazione salariale non viene erogata;
- il batch che verifica la regolarità contributiva avverrà il giorno 2 di ogni mese;
- l'erogazione delle prestazioni avviene entro il giorno 5 di ogni mese (con riferimento alla competenza del mese precedente).

Per ulteriori approfondimenti sull'intera procedura relativa all' AIS con causali straordinarie, si potrà consultare il seguente link:

[https://www.fondofsba.it/wp-content/uploads/2025/07/3\\_PROCEDURE\\_AIS\\_CAUSALI\\_STRAORDINARIE\\_01\\_07\\_2025.pdf](https://www.fondofsba.it/wp-content/uploads/2025/07/3_PROCEDURE_AIS_CAUSALI_STRAORDINARIE_01_07_2025.pdf)

Per le procedure relative all'ACIGS, invece, si dovrà accedere al seguente link:

[https://www.fondofsba.it/wp-content/uploads/2025/07/4\\_PROCEDURE\\_ACIGS\\_01\\_07\\_2025.pdf](https://www.fondofsba.it/wp-content/uploads/2025/07/4_PROCEDURE_ACIGS_01_07_2025.pdf)

Il miglioramento delle procedure di FSBA consente, da un lato, un adeguamento delle procedure alle richieste del Ministero del Lavoro, che vigila sulle attività del Fondo, e, dall'altro lato, ha il fine di garantire una sempre maggiore funzionalità e certezza per imprese e lavoratori.

In questo senso, le modifiche apportate alle procedure sono mirate a controlli più puntuali sulle domande presentate, ma anche sulle prestazioni erogate, attraverso meccanismi più efficienti, come l'inserimento di Uniemens e LUL, che sostituiscono la rendicontazione in piattaforma nelle modalità sino ad ora utilizzate o l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale, per l' AIS con causali ordinarie, per l'analisi delle motivazioni (causali e relativa relazione esplicativa) che spingono l'azienda a richiedere l'intervento del Fondo.